

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA EXODUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Al Consiglio di amministrazione della Exodus Societa' Cooperativa Sociale Onlus ;

Premessa

Il sottoscritto revisore legale dei conti nominato con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'anno 2024 ed in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis c.c.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Exodus Societa' Cooperativa Sociale Onlus, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e del bilancio sociale.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2025, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società Cooperativa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società Cooperativa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Cooperativa Sociale per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto le procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi

non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- Il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono delle incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio.
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della Cooperativa Sociale sono responsabili per la predisposizione del bilancio sociale della Exodus Societa' Cooperativa Sociale Onlus al 31/12/2025

, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio d'esercizio della Exodus Società Cooperativa Sociale Onlus al 31/12/2025 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

Osservazioni sulla gestione mutualistica della Cooperativa

Nell'attività di verifica della gestione, ho potuto positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta nell'art. 2545 del C.C. circa la conformità dei criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale, per il perseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono adeguatamente illustrati dagli amministratori nella nota integrativa, costituente parte integrante del fascicolo di bilancio sottoposto alla Vostra approvazione. In relazione anche a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, concordo con il Consiglio di Amministrazione sul fatto che la Cooperativa abbia operato costantemente per il conseguimento dell'oggetto sociale. In ordine ai criteri di prevalenza mutualistica, ho verificato la correttezza delle procedure atte ad evidenziare il rapporto in essere nei confronti dei soci; a tale proposito, si riporta a quanto indicato nella nota integrativa al bilancio 2025 sulla realizzazione della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate.

Ai sensi dell'art. 2513 comma 1 del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.lgs nr. 6/2003, si segnala che la cooperativa, per quanto disposto dall'art. 111 septies delle Norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, è considerata, in quanto cooperativa sociale, cooperativa mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile. Si segnala peraltro la presenza nell'ambito della voce B9 del conto economico di bilancio, di costi imputabili a prestazioni lavorative dei soci come riportato nella tabella seguente:

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	254.971	-	-	ININFLUENTE
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	21.748	-	-	ININFLUENTE
B.7- Costi per servizi	87.652	-	-	ININFLUENTE
B.9- Costi per il personale	154.511	122.455	79,3	ININFLUENTE

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
				E

La cooperativa rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto cooperativa sociale. Le clausole di cui all'art. 2514 c.c. previste nello statuto sono di fatto osservate. In base ai parametri evidenziati in nota integrativa permane la condizione di mutualità prevalente.

Nell'attività di verifica della gestione e secondo quanto certificato dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio, ho potuto positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta nell'art. 2528 del C.C. circa la conformità dei criteri seguiti dagli amministratori nell'accoglimento dei nuovi soci all'interno della Cooperativa.

A mio giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d'esercizio della Exodus Società Cooperativa Sociale Onlus al 31/12/2025 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

2 aprile 2026

Il revisore unico
Dott. Carletto Trombini